



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

VERSO IL REFERENDUM SULLA MAGISTRATURA:

le ragioni del **SI** e del **NO** a confronto

INTRODUZIONE

Prof. Gian Luigi Gatta

Ordinario di Diritto penale

Presidente AIPDP - Associazione Italiana Professori di Diritto Penale



REFERENDUM CONFIRMATIVO (art. 138 Cost.)

- di una legge che modifica la Costituzione (7 articoli)
- approvata dal Parlamento senza la maggioranza dei due terzi
- non è previsto un quorum per la validità
- a ogni elettore si chiede se approva o meno la riforma costituzionale
- se prevale il SI la riforma entra in vigore; se prevale il NO non è approvata
- è il quarto referendum costituzionale (2001, 2006, 2020, 2026)
- si voterà il 22-23 marzo 2026



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

VERSO IL REFERENDUM SULLA MAGISTRATURA:

le ragioni del **SI** e del **NO** a confronto

IL QUESITO che troveremo sulla scheda elettorale

«Approvate il testo della legge di **revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione** approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “**Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare**”?».



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

VERSO IL REFERENDUM SULLA MAGISTRATURA:

le ragioni del **SI** e del **NO** a confronto

IN PILLOLE

- **Separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri**
- **Da uno a due Consigli Superiori della Magistratura (CSM)**
- **Nuova Alta Corte disciplinare**
- **Sorteggio, con modalità differenziate, come metodo per l'individuazione dei componenti laici e togati nei tre nuovi organi**



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

VERSO IL REFERENDUM SULLA MAGISTRATURA:

le ragioni del ***SI*** e del **NO** a confronto

LE MODIFICHE AL TESTO DELLA COSTITUZIONE





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

VERSO IL REFERENDUM SULLA MAGISTRATURA:

le ragioni del **SI** e del **NO** a confronto

Titolo II – Il Presidente della Repubblica – Art. 87, co. 10 Cost.

«Il Presidente della Repubblica...

Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura **giudicante e il Consiglio Superiore della magistratura requirente**».



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

VERSO IL REFERENDUM SULLA MAGISTRATURA:

le ragioni del **SI** e del **NO** a confronto

Titolo IV – La Magistratura – Art. 102, co. 1 Cost.

«La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, **le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti**».



Titolo IV – La Magistratura – Art. 104 Cost. (sostituito)

Testo attuale	Nuovo testo
«La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.	«La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.	Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.



VERSO IL REFERENDUM SULLA MAGISTRATURA:

le ragioni del **SI** e del **NO** a confronto

Testo attuale (art. 104, co. 3-4 Cost)	Nuovo testo (art. 104, co. 3-4 Cost)
<p>Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.</p>	<p>Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.</p>
<p>Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p>	<p>Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di <u>professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati</u> con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i <u>magistrati giudicanti e i magistrati requirenti</u>, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.</p>



VERSO IL REFERENDUM SULLA MAGISTRATURA:

le ragioni del **SI** e del **NO** a confronto

Testo attuale (art. 104, co. 5-6 Cost.)	Nuovo testo (art. 104, co. 5-6 Cost.)
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.	Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I membri effettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.	I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

VERSO IL REFERENDUM SULLA MAGISTRATURA:

le ragioni del **SI** e del **NO** a confronto

Testo attuale (art. 104, co. 7 Cost.)

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Nuovo testo (art. 104, co. 7 Cost.)

I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale ».



Titolo IV – La Magistratura – Art. 105 Cost. (sostituito)

Testo attuale	Nuovo testo (art. 105, co. 1 Cost.)
<p>Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.</p>	<p>Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.</p>



Ricapitolando: la composizione dei 2 CSM

CSM giudici	CSM pubblici ministeri
Presidente della Repubblica	Presidente della Repubblica
Presidente Corte Cassazione	Procuratore generale Corte Cassazione
1/3 membri laici - ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio - sorteggiati da un elenco predisposto dal parlamento previa composizione della rosa attraverso elezione	1/3 membri laici - ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio - sorteggiati da un elenco predisposto dal parlamento previa composizione della rosa attraverso elezione
2/3 giudici sorteggiati	2/3 pubblici ministeri sorteggiati



VERSO IL REFERENDUM SULLA MAGISTRATURA:

le ragioni del **SI** e del **NO** a confronto

Nuovo testo (art. 105, co. 2-3 Cost.)

La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all'**Alta Corte disciplinare**.

L'Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, **estratti a sorte** tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.



VERSO IL REFERENDUM SULLA MAGISTRATURA:

le ragioni del **SI** e del **NO** a confronto

	Nuovo testo (art. 105, co. 4-6 Cost.)
	L'Alta Corte <i>elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.</i>
	I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non può essere rinnovato.
	L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.



VERSO IL REFERENDUM SULLA MAGISTRATURA:

le ragioni del **SI** e del **NO** a confronto

Nuovo testo (art. 105, co. 7-8 Cost.)

Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa **impugnazione**, anche per motivi di merito, soltanto **dinanzi alla stessa Alta Corte**, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e **assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio** ».



Ricapitolando: la composizione dell'Alta Corte disciplinare

Presidente eletto tra i componenti laici di nomina del Pres. Repubblica o estratti a sorte dall'elenco del Parlamento

3 laici di nomina del Presidente della Repubblica tra professori ordinari in materie giuridiche o avvocati con almeno 20 anni di esercizio

3 laici con gli stessi requisiti sorteggiati da elenco predisposto mediante elezione dal **Parlamento**

6 giudici sorteggiati che abbiano almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità

3 pubblici ministeri sorteggiati che abbiano almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

VERSO IL REFERENDUM SULLA MAGISTRATURA:

le ragioni del **SI** e del **NO** a confronto

Titolo IV – La Magistratura – Art. 106, co. 3 Cost.

«Su designazione del Consiglio superiore della magistratura **giudicante** possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per **meriti insigni**, professori ordinari di università in materie giuridiche, **magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni** e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori».



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

VERSO IL REFERENDUM SULLA MAGISTRATURA:

le ragioni del **SI** e del **NO** a confronto

Titolo IV – La Magistratura – Art. 107, co. 1 Cost.

«I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del **rispettivo** Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso».



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

VERSO IL REFERENDUM SULLA MAGISTRATURA:

le ragioni del **SI** e del **NO** a confronto

Titolo IV – La Magistratura – Art. 110 Cost.

«Ferre le competenze di ciascun **Consiglio** superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia».